



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 1 DEL 08/01/2026**

**OGGETTO:** *APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE (ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) TRA IL COMUNE DI BEINASCO E IL COMUNE DI PIANEZZA.*

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

*Sono Presenti i Signori:*

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>CASTELLO Antonio</i>	<i>Sindaco</i>	X
2.	<i>FRANCO Anna</i>	<i>Assessore</i>	X
3.	<i>GENTILE Riccardo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X
4.	<i>PICCOLO Luigi</i>	<i>Assessore</i>	X
5.	<i>PRESTA Lucianella</i>	<i>Assessore</i>	X
6.	<i>TAURIELLO Francesco</i>	<i>Assessore</i>	X

*Assiste alla Seduta il Vice Segretario Comunale: Dott. GUARDABASCIO Gianluca.  
Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

Su proposta dell' Assessore al Personale Luigi Piccolo

Premesso che:

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Preso atto che l'Architetto Ardizzone Antonella, dipendente del Comune di Pianezza, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato inquadrata nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" ex cat. D2 primo differenziale, con comunicazione del 07.05.2025, inoltrava richiesta di nulla osta preventivo al trasferimento presso il Comune di Beinasco tramite la procedura della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 97 del 9 maggio 2025, con la quale veniva disposto di concedere il nulla-osta finalizzato al trasferimento della suddetta dipendente, Arch. Ardizzone Antonella, nei ruoli organici del Comune di Beinasco ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, subordinando il sopraccitato nulla osta alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Beinasco, per l'utilizzo congiunto temporaneo della dipendente, in orario da stabilire, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa e fino al 31.12.2025.

Richiamata deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Beinasco n. 84 del 11 giugno 2025, con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione da sottoscriversi fra il Comune di Beinasco (Ente di provenienza) e il Comune di Pianezza (Ente utilizzatore), che disciplina l'utilizzo congiunto a tempo parziale della dipendente Arch. Antonella Ardizzone, inquadrata nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione".

Vista la propria deliberazione di Giunta n. 129 del 13/06/2025 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Beinasco e il Comune di Pianezza che disciplina l'utilizzo congiunto a tempo parziale della dipendente Arch. Antonella Ardizzone, inquadrata nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", con una ripartizione dell'orario di lavoro che preveda 24 ore settimanali presso il Comune di Beinasco e 12 ore settimanali presso il Comune di Pianezza fino al 31/12/2025.

Vista la richiesta prot. n. 26917 del 29/12/2025 di proroga della convenzione per i mesi di

gennaio e febbraio 2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Beinasco n. 201 del 29/12/2025, con la quale viene definito di prorogare la convenzione fra il Comune di Beinasco (Ente di provenienza) e il Comune di Pianezza (Ente Utilizzatore), che disciplina l'utilizzo congiunto a tempo parziale della dipendente arch. Antonella Ardizzone, inquadrata nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" che presterà la propria attività lavorativa per 24 ore settimanali presso il Comune di Beinasco e per 12 ore settimanali presso il Comune di Pianezza, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 febbraio 2026.

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del CCNL 22-01- 2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR).

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Beinasco e questo Ente e ritenuto meritevole di approvazione.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante norme sull'ordinamento degli enti locali.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in allegato alla presente.

**Si propone che la Giunta Comunale  
DELIBERI**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di prorogare la convenzione fra il Comune di Beinasco (Ente di provenienza) e il Comune di Pianezza (Ente utilizzatore), che disciplina l'utilizzo congiunto a tempo parziale della dipendente Arch. Antonella Ardizzone, inquadrata nell'area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la convenzione definisce la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
4. Di dare atto, inoltre, che sulla base delle intese intercorse tra i due Enti, l'Arch. Antonella Ardizzone presterà la propria attività lavorativa per 24 ore settimanali presso il Comune di Beinasco e per 12 ore settimanali presso il Comune di Pianezza, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino a tutto il 28 febbraio 2026.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Beinasco.
6. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29/05/2025.

Acquisito in data 07/01/2026 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 08/01/2026 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
4	4	4	0	0

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE (ART. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) TRA IL COMUNE DI BEINASCO E IL COMUNE DI PIANEZZA.”, come sopra trascritta.

\*\*\*\*\*

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 1 del 08/01/2026) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
Dott. CASTELLO Antonio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GUARDABASCIO Gianluca